



**Città di Lumezzane**

**Provincia di Brescia**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUSSAGO ED IL COMUNE DI LUMEZZANE PER  
L'UTILIZZO PER UNA PARTE DEL TEMPO DI LAVORO D'OBBLIGO, MEDIANTE  
CONVENZIONE (C.D. "SCAVALCO CONDIVISO"), DEL DOTT. CLAUDIO BATTISTA,  
DIRIGENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI GUSSAGO.**

L'anno duemila ventiquattro addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

Tra

Il Comune di Gussago, rappresentato in questo atto dal Sindaco Coccoli Giovanni domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Gussago (BS), Via Peracchia n° 3, 25064 Gussago (BS), C.F. e P.IVA 00945980175,

e

Il Comune di Lumezzane, rappresentato in questo atto dal Sindaco Facchini Josef domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Lumezzane (BS), Via Monsuello n.154, 25065 Lumezzane (BS) C.F.: 00451340178 – P.IVA 00563590983;

### **Premesso**

- Con lettera a mezzo PEC in data 25/06/2024, assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al numero 0029509, con la quale il dirigente del Settore Finanziario, dott. Roberto Savelli, ha comunicato la cessazione dal servizio per pensionamento a decorrere dal 01/12/2024;
- Che la copertura del posto dirigenziale assume per il Comune di Lumezzane rilevanza prioritaria ed urgente, al fine di evitare l'interruzione delle attività dei servizi comunale e consentire l'ordinario e regolare svolgimento dell'esercizio dell'attività amministrativa dell'Ente;
- Che pertanto, nelle more dell'espletamento delle procedure finalizzate alla copertura della posizione dirigenziale resasi vacante e/o della definizione di un diverso assetto organizzativo, si è reso necessario assicurarne la temporanea copertura, mediante il ricorso allo strumento dello "scavalco condiviso" del dott. Claudio Battista (di seguito anche "il dipendente"), dirigente dell'Area Finanziaria presso il Comune di Gussago;
- Che con delibera di Giunta comunale R.G. numero \_\_\_\_ in data \_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Gussago ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo per una parte del tempo del lavoro d'obbligo, attraverso lo strumento dello "scavalco condiviso", del dott. Claudio Battista, Dirigente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Gussago;
- Che con delibera di Giunta comunale R.G. numero \_\_\_\_ in data \_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Lumezzane ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo per una parte del tempo del lavoro d'obbligo, attraverso lo strumento dello "scavalco condiviso", del dott. Claudio Battista, Dirigente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Gussago;

**Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue**

#### **Articolo 1 – Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo temporaneo, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (cd. "scavalco condiviso") da parte del Comune di Lumezzane del dott. Claudio Battista, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Gussago, nella qualità di Dirigente dell'Area Finanziaria, il cui consenso è manifestato mediante sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente del Settore Finanziario presso il Comune di Lumezzane. Le Amministrazioni potranno conferire al Dirigente incarichi aggiuntivi diversi dalle funzioni previste dalla presente convenzione.

#### **Articolo 2 – Durata**

La durata è fissata per il periodo di anni tre, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.lgs. n° 165/2001, con decorrenza dal 01/01/2025. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Lumezzane, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Gussago e previo assenso del dipendente. E' ammessa la rinuncia da parte del Dirigente interessato, salvo preavviso di almeno 60 giorni dalla cessazione. La presente convenzione potrà essere risolta anche prima del predetto termine con comunicazione scritta del Comune che intende sciogliere la convenzione da trasmettere all'altro Comune convenzionato. La convenzione si intende sciolta decorsi 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. In caso di scioglimento della presente convenzione il Dirigente resterà in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Gussago.

### **Art. 3 – Tempo di lavoro di assegnazione nei due Enti**

Il Dirigente presterà servizio presso i Comuni convenzionati, ripartendo, di regola, la propria presenza settimanale nella misura del 56% presso il Comune di Lumezzane e del 44% presso il Comune di Gussago.

Il servizio prestato presso l'Ente di destinazione è equiparato ai fini giuridici, al servizio presso l'Ente di appartenenza. Ciascun Ente assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione del rapporto di lavoro, curandone la gestione a mezzo dei propri uffici, ciascuno per la propria parte.

Per la disciplina dell'orario di lavoro, si rinvia alle norme contenute nel CCNL dell'Area della Dirigenza vigente.

### **Art.4 – Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti**

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Gussago, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Gussago continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita.

Il Comune di Lumezzane rimborserà al Comune di Gussago la quota a proprio carico, pari convenzionalmente al 56%, del predetto trattamento economico fisso e continuativo relativo a: stipendio tabellare, altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti e indennità di posizione attribuita dal Comune di Gussago.

Le indennità aggiuntive previste dall'articolo 36 comma 4 del C.C.N.L. Funzioni Locali – Area Dirigenza – sono a totale carico del Comune di Lumezzane, il cui importo è comunicato al Comune di Gussago per la relativa erogazione in busta paga al dirigente interessato.

Il trattamento economico fisso e continuativo e le predette indennità aggiuntive a carico del Comune di Lumezzane, oltre ai relativi oneri fiscali e previdenziali, saranno rimborsati entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune di Gussago, secondo le modalità e gli importi quantificati dal competente Ufficio.

Il Comune di Lumezzane che impiega il personale in convenzione è tenuto al versamento dell'IRAP alla Regione Lombardia nel momento in cui effettua il rimborso degli oneri all'Ente di provenienza del lavoratore.

Per quanto riguarda invece le spese relative agli spostamenti nella medesima giornata da una sede all'altra, il relativo onere è a carico dell'Ente a favore del quale, per esigenze di servizio, la prestazione lavorativa giornaliera è stata frazionata tra i due Enti. In tal caso spetta il rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo medio della benzina verde per il tratto da Gussago a Lumezzane. Entro il mese di giugno di ogni anno il Comune capofila potrà chiedere un anticipo sulle spese da sostenere nell'anno in corso comunque in misura non superiore al 50% del totale. Entro il 30 aprile di ogni anno successivo il Comune di Lumezzane verserà il saldo relativo all'anno precedente.

### **Art.5 – Assenza di nuovo rapporto di lavoro**

Le Parti, confermando l'interpretazione dettata dalla Magistratura contabile danno reciprocamente atto che la fattispecie individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, o un'assunzione.

**Art.6 – Ferie e Malattia**

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Gussago, in accordo con il Comune di Lumezzane. In caso di malattia il Dirigente effettuerà le previste comunicazioni in base alla normativa vigente al Comune di Gussago che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro fra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Lumezzane.

**Art. 7 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali che l'operatore economico fornisce sono utilizzati dal Comune per la gestione del contratto e sono utilizzati con modalità e procedure strettamente necessarie allo scopo. Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 1967, con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale comunale.

L'operatore ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

**Art. 8 - Controversie e Foro competente**

La soluzione delle controversie, sorte in esecuzione della convenzione fra i due Enti, dovranno essere risolte in via bonaria.

**Art.8 – Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa sull'imposta di registro.

**Art.9 – Norme finali**

Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

<p>Per Il Comune di Gussago Il Sindaco Dott. Coccoli Giovanni</p> <p>_____</p>	<p>Per il Comune di Lumezzane Il Sindaco Dott. Josehf Facchini</p> <p>_____</p>
--	---